RIORDINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE PENSIONISTICA DI GUERRA

Art. 72

Genitore che abbia perduto più figli per causa di guerra e per causa di servizio ordinario

Il genitore che abbia perduto piu' figli militari o civili, a causa di servizio di guerra o attinente alla guerra o per i fatti di guerra di cui agli articoli 9 e 10 ed, inoltre, uno o piu' figli militari per causa del servizio ordinario, consegue lo stesso trattamento di cui all'articolo 71. Nel caso che uno soltanto dei figli sia morto per causa di guerra, la concessione e', peraltro, subordinata alle condizioni generali prescritte dagli articoli 64 e 67. Qualora la pensione che compete per il figlio morto a causa del servizio ordinario sia piu' favorevole, essa viene liquidata dall'amministrazione di appartenenza, mentre gli aumenti previsti dal secondo comma dell'articolo 71 sono liquidati dal Ministero del tesoro.

Versione in vigore dal 21 aprile 1968, non più in vigore dal 1 febbraio 1979 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra
Estremi	Legge 18 marzo 1968, n. 313
Titolo	VI — Dei redditi dei genitori, dei collaterali e degli assimilati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 1968

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-della-legislazione-pensionistica-di-guerra/art-72-genitore-che-abbia-perduto-piu-figli-per-causa-di-guerra-e-per-causa/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it